

REGOLAMENTO (CEE) N. 1564/90 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 1990

relativo ai prezzi e agli importi fissati in ecu dal Consiglio nel settore delle carni suine e ridotti a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna ⁽³⁾, ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi del settore delle carni suine a cui si applica il coefficiente di 1,001712 a decorrere dal 1° luglio 1990, nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 784/90, occorre precisare la riduzione che ne deriva, in particolare per i prezzi e gli importi fissati in ecu dal Consiglio per la campagna di commercializzazione 1990/1991, nonché fissare il valore dei prezzi e degli importi ridotti;considerando che per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1324/90 del Consiglio ⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo di base fissato in ecu dal Consiglio per la campagna di commercializzazione 1990/1991 nel settore delle carni suine, ridotto a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90, è di 1 897 ecu per tonnellata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.⁽⁴⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 18.